

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

68.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDI

DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80);	Cafarelli Francesco 20, 24, 28
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581);	Casati Francesco 6
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484);	De Julio Sergio 23, 24
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781);	Gelli Bianca 6, 12, 24
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507) 3	Guerzoni Luciano 6, 11, 15, 18, 22, 23, 25, 27
Seppia Mauro, <i>Presidente</i> 5, 7, 9, 11 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29	Mattioli Gianni Francesco 6, 18, 20, 21, 25
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> 3, 4	Poli Bortone Adriana 5, 11, 12, 15, 16 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28
Arnaboldi Patrizia 27, 29	Rallo Girolamo 20
Bruni Giovanni 6, 21, 26	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> 4, 5 9, 11, 15, 17, 21, 24, 29
Buonocore Vincenzo 12, 16, 23, 26, 27	Russo Ferdinando 16
	Savino Nicola 7
	Servello Francesco 20, 21
	Soave Sergio 16, 18, 21, 25
	Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i> 4, 5, 9, 11 12, 15, 20, 24, 29
	Viti Vincenzo 19

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

Ricordo che nella seduta del 22 marzo scorso era iniziato l'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Comunico che il relatore ha presentato il seguente nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 11:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Attività di docenza).

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici anche nei corsi di diploma universitario e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, della presente legge. I ricercatori confermati a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 11-bis.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, gli organi didattici attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

« Le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università.

Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati anche per supplenza o per affidamento, che può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa ».

6. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 si estende ai corsi di diploma universitario.

11. 29.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Dopo una fase ulteriore di riflessione e di contatti con i diversi gruppi, ho ritenuto opportuno elaborare un nuovo testo dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11. Come i colleghi ricordano, avevo già presentato in fasi successive due emendamenti simili di cui nella sostanza quello attuale rappresenta una sintesi.

Vorrei ora illustrare le finalità e la portata delle novità contenute nella nuova formulazione dell'emendamento.

Nel comma 1, ferma restando la distinzione tra professori di ruolo e ricercatori, per quanto riguarda le integrazioni per gli uni e per gli altri dei compiti didattici, si

fa riferimento a tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

Il comma 2 riguarda i compiti dei professori e dei ricercatori nell'ambito del tutorato, mentre il comma 3, come era previsto nella prima formulazione di questo emendamento, fa esplicito riferimento, ferma restando per i professori la responsabilità didattica dei corsi di insegnamento, agli strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per consentire l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli sia ai professori, sia ai ricercatori confermati.

Come è stato chiaramente sottolineato dal ministro Ruberti, si ribadisce che questa attribuzione non può comunque dar luogo ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

Il comma 4 ripete per i ricercatori confermati il diritto ad essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione nonché relatori di tesi di laurea.

Il comma 5, che resta immutato nella sostanza, concerne specificatamente il conferimento delle supplenze.

La novità introdotta in questa formulazione dell'articolo 11, rispetto alla precedente, consiste nell'estendere le norme relative al contratto — previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e n. 162 del 1982 — ai corsi di diploma universitario, garantendo la possibilità di utilizzo dei professori a contratto da parte delle facoltà.

Nell'auspicare che l'ulteriore sforzo compiuto crei le premesse per una rapida approvazione dell'articolo 11, invito i colleghi ad esprimersi favorevolmente.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 11. 29 che, mi pare, raccolga le sollecitazioni emerse nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Al fine di consentire la fotocopiatura e la distribuzione dell'emendamento testé illustrato dal relatore, non-

ché la presentazione di eventuali subemendamenti, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURO SEPPIA

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, ritengo sia necessario disporre di un tempo maggiore per completare la presentazione e la distribuzione di subemendamenti riferiti al nuovo emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Alla luce di questa richiesta, potremmo passare intanto all'esame dei restanti articoli e dei relativi emendamenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 11. 01 del relatore del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Tutorato).

1. I servizi di tutorato vengono istituiti nell'ambito delle strutture didattiche sotto la responsabilità dei relativi organi, con la finalità di assistere gli studenti nell'orientamento agli studi e durante il percorso curricolare, facilitandone le scelte individuali e rimuovendo le difficoltà che potrebbero ostacolarne la proficua frequenza dei corsi, anche attraverso proposte che tengano conto delle effettive necessità, delle attitudini e delle sopravvenute esigenze.

2. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esi-

genze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

11. 01.

Ad esso è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 11-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità degli organi didattici.

1-bis. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

0. 11. 01. 1.

Mattioli, Guerzoni, Arnaboldi,
De Julio.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole al subemendamento Mattioli ed altri 0. 11. 01. 1 e raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11. 01.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il relatore ed esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo 11. 01.

ADRIANA POLI BORTONE. Annuncio il voto contrario del gruppo del movimento sociale italiano - destra nazionale sia sul subemendamento Mattioli sia sull'articolo aggiuntivo del relatore, per un motivo di principio. Infatti, è stato precedentemente respinto un emendamento - che ci sembrava particolarmente rilevante nella fase che sta attualmente attraversando l'università italiana - mirante a far slittare di sei

mesi l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Le altre forze politiche hanno ritenuto — con una valutazione che non sta a noi giudicare — che non fosse questa la sede adatta per un'operazione come quella da noi proposta, dal momento che in Senato si dovrebbe tra poco discutere il provvedimento sull'autonomia universitaria. Sappiamo però che i tempi non saranno rispettati, che il 9 maggio è vicino e che le università procederanno ciascuna per proprio conto all'approvazione degli statuti, per cui invece dell'autonomia avremo l'anarchia universitaria!

Poiché la Commissione non ha inteso accedere alla nostra richiesta, che peraltro proveniva anche dalla base, cioè dagli studenti che hanno mobilitato con la loro protesta le università italiane, non vediamo il motivo per il quale si debbano approvare enunciazioni-manifesto sull'argomento del tutorato, le quali andrebbero più propriamente inquadrare nell'ambito del provvedimento sul diritto allo studio. Anch'esso è in discussione al Senato ed al suo interno l'argomento del tutorato potrebbe essere considerato organicamente. Attraverso il confronto con un'altra serie di interventi potremmo avere un quadro completo dell'azione del Governo in merito al diritto allo studio, che è pure uno dei punti nodali intorno ai quali si è sviluppata la protesta degli studenti e che è alla nostra attenzione da diversi anni, soprattutto in relazione alle disfunzioni a livello regionale ed al notevole divario esistente tra una regione e l'altra nell'applicazione della legge.

Ribadisco, pertanto, il voto contrario del gruppo del movimento sociale italiano - destra nazionale sia sul subemendamento, sia sull'articolo aggiuntivo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Esprimo la mia soddisfazione per il recepimento della materia nel provvedimento di legge. Ritengo che l'attuale formulazione configuri un « contenitore » in cui possano confluire le esigenze avvertite da chi vive all'interno degli atenei. Naturalmente, spetterà alle facoltà ed alle strutture universitarie trasformare tale « contenitore »

in un essenziale strumento ai fini dello svolgimento dei compiti ad esse affidati.

BIANCA GELLI. Voteremo a favore del subemendamento Mattioli ed altri 0. 11. 01. 1, in quanto recepisce un principio che pur essendo sancito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, finora non era stato mai attuato.

Nel ribadire l'assenso del gruppo comunista su tale proposta emendativa, auspichiamo che la norma — la quale istituisce il tutorato al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi — sia ripresa e sviluppata nel provvedimento sul diritto allo studio.

LUCIANO GUERZONI. Abbiamo presentato il subemendamento in oggetto poiché si è ritenuto che il tutorato rappresenti una valida risposta alle esigenze avvertite dagli studenti. Ciò è tanto più giusto se si considera che il provvedimento sugli ordinamenti didattici riguarda gli obblighi ed i doveri dei docenti.

La collega Gelli, intervenuta prima di me, ha ricordato come il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 contenesse tale previsione rimasta però disattesa; di conseguenza, l'introduzione del tutorato che si prefigge l'obiettivo di orientare e assistere gli studenti, rendendoli partecipi al processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, ci sembra rappresenti un principio di notevole importanza.

FRANCESCO CASATI. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del subemendamento Mattioli ed altri, in quanto ritiene che l'impegno dei docenti in favore degli studenti rivesta una notevole importanza.

GIOVANNI BRUNI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano sul subemendamento in esame, auspico che il servizio di tutorato implichi una conoscenza più approfondita, un contatto più diretto con i docenti nonché una maggiore selezione e rimozione di quegli stu-

denti che, dall'epoca dei fatti di Trieste, sono sempre stati dei « casinisti ».

NICOLA SAVINO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista, esprimendo l'auspicio che l'istituto del tutorato favorisca l'inserimento sul mercato del lavoro: un aspetto, questo, centrale e strategico ai fini della risoluzione dei problemi avvertiti dai giovani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Mattioli ed altri 0. 11. 01. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'articolo aggiuntivo del relatore 11. 01 sarà posto in votazione in linea di principio ai fini della sua trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 11. 01, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che, nella seduta del 21 marzo, la nostra Commissione aveva deliberato di accantonare l'esame dell'articolo 12 di cui do lettura:

ART. 12.

(Ricercatori).

1. I ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento possono svolgere, oltre i compiti didattici previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, quelli di componente delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, ed essere relatori di tesi di laurea ed essere utilizzati nei corsi di dottorato di ricerca.

2. Nel caso di carenza di professori di ruolo per ricoprire gli insegnanti necessari per l'attuazione di corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 10 lettere a) e b) del decreto del Presidente della

Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, potrà essere attribuita la supplenza, nei limiti dell'impegno annuo orario delle funzioni didattiche, anche ai ricercatori confermati e agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

3. I ricercatori confermati possono altresì essere delegati a svolgere funzioni di coordinamento di gruppi di ricerca anche a livello nazionale, in conformità agli indirizzi espressi dal direttore della ricerca.

4. L'attribuzione delle supplenze non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi a posti di professore universitario.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 8.

Sangiorgio.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 11.

Arnaboldi.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 15.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei casi presenti negli statuti secondo l'articolo 6 della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati.

2. È possibile affidare ai ricercatori confermati, nell'ambito dei corsi di laurea, insegnamenti, moduli didattici o attribuire loro la supplenza.

3. Rientrano nei compiti dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

4. È altresì compito istituzionale dei ricercatori confermati guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato disposto dagli organi didattici universitari.

5. L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

6. I ricercatori confermati possono svolgere funzioni di coordinamento in gruppi di ricerca sia a livello di Ateneo che a livello nazionale.

12. 12.

Arnaboldi.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati.

2. È altresì possibile affidare ai ricercatori confermati, nell'ambito dei corsi di laurea, insegnamenti, moduli didattici o attribuire la supplenza.

3. Rientrano nei compiti dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

4. L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

12. 1.

Tamino, Ronchi.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo

6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati.

2. È altresì possibile affidare ai ricercatori confermati, nell'ambito dei corsi di laurea, insegnamenti, moduli didattici o attribuire la supplenza.

3. Rientrano nei compiti dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

4. L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

5. Per tutto quanto previsto in questa legge, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

12. 2.

Mattioli, Scalia.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati e degli assistenti e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

2. È altresì possibile affidare ai ricercatori confermati, nell'ambito dei corsi di laurea, insegnamenti, moduli didattici o attribuire la supplenza.

3. Rientrano nei compiti dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

4. L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

12. 9.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: assistenti del ruolo ad esaurimento, aggiungere le seguenti: e i tecnici laureati ex

articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

12. 16.

Battistuzzi.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: dottorato di ricerca aggiungere le seguenti: nonché con l'affidamento di corsi nelle scuole di specializzazione.

12. 14.

Savino.

All'articolo 12, comma 1, aggiungere alla fine le parole: e di specializzazione.

12. 4.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 12, comma 2, sopprimere le parole: nei limiti dell'impegno annuo orario delle funzioni didattiche.

12. 5.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 12, sopprimere il comma 3.

12. 7.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 12, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricercatori confermati possono altresì assumere la responsabilità di gruppi di ricerca anche a livello nazionale.

12. 6.

Guerzoni.

All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: i ricercatori confermati aggiungere le seguenti: e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

12. 13.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 12, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attribuzione dà diritto a punteggio valutabile in misura significativa nei concorsi a posti di professore universitario. Il Governo è delegato ad emanare entro 30 giorni la nuova normativa concorsuale da adottare per la prima fase di espletamento di detti concorsi.

12. 3.

Savino.

All'articolo 12, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attribuzione delle supplenze è valutata nei concorsi a posti di professore universitario.

12. 10.

Poli Bortone, Rallo.

Nessuno chiedendo di parlare, do la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per i pareri.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli identici emendamenti 12. 8, 12. 11 e 12. 15, soppressivi dell'articolo 12, mentre esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione congiuntamente e in linea di principio, ai fini della loro trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere, gli identici emendamenti Sangiorgio 12. 8, Arnaboldi 12. 11 e 12. 15 del relatore, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti all'articolo 12.

Ricordo che gli articoli 13 e 14 sono già stati votati.

Avverto che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Attuazione della riforma).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 sui seguenti oggetti:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una commissione, composta da esperti e da rappresentanti del consiglio universitario nazionale, del consiglio nazionale della pubblica istruzione, delle regioni, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni imprenditoriali e sindacali, incaricata di individuare le figure professionali da formare nelle scuole di specializzazione, nonché di definire le linee generali di tali attività formative;

b) modalità di attivazione di scuole di specializzazione presso gli istituti di istruzione secondaria, adeguando a tal fine la disciplina dell'autonomia degli istituti stessi e prevedendo altresì apposite intese tra il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il ministro della pubblica istruzione, nonché la possibilità di costituzione di consorzi, anche di diritto privato, fra detti istituti, università, regioni e altri soggetti pubblici e privati;

c) revisione ed integrazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, anche con riferimento alle precedenti lettere a), b) nonché sulla disciplina riguardante la partecipazione dell'università a consorzi e la stipula di convenzioni e contratti affidando all'autonoma determinazione delle singole sedi universitarie la fissazione delle clausole e condizioni negoziali, anche in deroga all'articolo 66 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) definizione di tempi e modalità per il passaggio dell'attuale ordinamento didattico universitario a quello previsto dalla presente legge, con particolare riferimento alla facoltà, per gli studenti già iscritti, di avvalersi delle possibilità offerte dal nuovo ordinamento.

14. 01.

Guerzoni, De Julio.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Norme transitorie).

1. Le accademie di belle arti, in quanto istituzioni di alta cultura, riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione accanto alle università, possono richiedere il riconoscimento dello statuto universitario, prevedendone altresì il conseguente passaggio alle competenze del MURS a seguito di un atto ricognitivo compiuto d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

14. 02.

Fachin Schiavi, Di Prisco, Gelli, Sangiorgio.

All'articolo aggiuntivo 14. 03, dopo le parole: assistenti di ruolo ad esaurimento, aggiungere le seguenti: e i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

0. 14. 03. 1.

Soave, Arnaboldi, Mattioli, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 14. 03, aggiungere in fine il seguente comma:

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo

1982, n. 162, le scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie e quelle autonome sono riordinate come corsi di diploma universitario. Il riordinamento è attuato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il CUN e il Consiglio superiore di sanità.

0. 14. 03. 2.

Buonocore.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Norme finali).

1. Nella presente legge, nelle dizioni « ricercatori » e « corso di diploma » si intendono ricomprese anche quelle rispettivamente di « assistente di ruolo ad esaurimento », e di « corsi delle scuole dirette a fini speciali » fino alla loro trasformazione o soppressione.

14. 03.

Il Relatore.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Prego i presentatori degli articoli aggiuntivi 14. 01 e 14. 02 di ritirare le rispettive proposte emendative, invitando a trasformare in un ordine del giorno — così come si era convenuto — quello relativo alla accademie di belle arti. Esprimo parere contrario sul subemendamento Soave ed altri 0. 14. 03. 1 ed invito al ritiro — per trasformarlo in un ordine del giorno — l'onorevole Buonocore firmatario del subemendamento 0. 14. 03. 2.

Raccomando infine l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 14. 03.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Associandomi ai pareri espressi dal relatore, mi dichiaro favorevole al suo articolo aggiuntivo 14. 03.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Guerzoni e De Julio 14. 01.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del regolamento, si tratta di un emendamento inammissibile in quanto per la delegazione legislativa vi è un'espressa riserva di legge d'Assemblea.

LUCIANO GUERZONI. Nonostante la mancata previsione normativa per l'uniformità con le vigenti normative rappresenti una lacuna legislativa, ritiro l'emendamento di cui sono primo firmatario.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, intervengo per sottoporre alla sua attenzione il fatto che nel fascicolo degli emendamenti non ritrovo la proposta emendativa presentata dal gruppo al quale appartengo, riguardante le accademie di danza, di belle arti e gli ISEF. Ricordo che fu tenuta in sospenso per poter essere considerata articolo aggiuntivo all'articolo 14...

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, mi pare che fu suggerito di trasformare queste proposte emendative in un ordine del giorno.

ADRIANA POLI BORTONE. A parte l'intenzione di trasformare gli emendamenti in un ordine del giorno, se mi consente gradirei che nel fascicolo stampato e nei resoconti comparisse il testo di tali proposte emendative.

PRESIDENTE. Secondo quanto mi dice la segreteria della Commissione, l'emendamento è stato ritirato, senza essere poi ripresentato come articolo aggiuntivo all'articolo 14.

ADRIANA POLI BORTONE. La procedura non mi sembra corretta. Quando si esamina un emendamento concernente un determinato articolo e si sostiene che si procederà alla sua discussione con riferimento ad un articolo successivo...

PRESIDENTE. Le ripeto, onorevole Poli Bortone, che la presidenza non possiede un suo articolo aggiuntivo in materia.

ADRIANA POLI BORTONE. Non è possibile! Infatti, nel momento in cui abbiamo affrontato l'emendamento, si è stabilito che la sua discussione sarebbe avvenuta in sede di esame dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Ripeto che non è stato formalizzato. Gli uffici non possono formalizzare un'iniziativa dei deputati!

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Mi pare doveroso ricordare come la Commissione fosse d'accordo nel ritenere che la materia riguardante non solo le accademie, ma anche le scienze infermieristiche, le scienze sociali e i problemi delle attività fisicomotorie, poiché rientrante nella competenza del Ministero della pubblica istruzione, dovesse essere recepita in un ordine del giorno. Se la Commissione rimanesse ferma a quell'impostazione potrebbero ritenersi superati i problemi procedurali sollevati dall'onorevole Poli Bortone, che pertanto invito a ritirare, o meglio a non formalizzare i suoi emendamenti.

ADRIANA POLI BORTONE. D'accordo.

PRESIDENTE. Ripeto che sull'articolo aggiuntivo 14. 02 il relatore ha invitato i presentatori a ritirarlo, trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno.

BIANCA GELLI. La collega Fachin Schiavi ed io lo ritiriamo, riservandoci di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Soave ed altri 0. 14. 03. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Essendosi verificate irregolarità, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del regolamento, dispongo l'annullamento della votazione e la sua immediata ripetizione.

Pongo in votazione il subemendamento Soave ed altri 0. 14. 03. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

VINCENZO BUONOCORE. Accolgo l'invito del relatore e ritiro il subemendamento 0. 14. 03. 2, riservandomi di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che porrò in votazione l'articolo aggiuntivo 14. 03 ai fini della sua trasmissione alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 14. 03, accettato dal Governo.

(È approvato).

Essendo stati fotocopiati e distribuiti tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 11. 29, presentato stamane e interamente sostitutivo dell'articolo 11, passiamo all'esame del suddetto articolo.

Comunico che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 11. 29, sostituire la rubrica: Attività di docenza con la seguente: Docenti.

0. 11. 29. 4.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 29, comma 1, sopprimere le parole: già e anche.

0. 11. 29. 26.

Guerzoni, Soave.

All'emendamento 11. 29, comma 1, sostituire le parole da: recepiti fino a: previsto, con le seguenti: di cui.

0. 11. 29. 27.

De Julio, Guerzoni.

All'emendamento 11. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dopo le parole: i ricercatori confermati aggiungere le seguenti: gli assistenti dei ruoli ad esaurimento ed i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

0. 11. 29. 1.

Cafarelli, Russo Ferdinando, Viti.

All'emendamento 11. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dopo le parole: i ricercatori confermati *aggiungere le seguenti:* gli assistenti dei ruoli ad esaurimento ed i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

0. 11. 29. 3.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dopo le parole: i ricercatori confermati *aggiungere le seguenti:* gli assistenti dei ruoli ad esaurimento ed i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

0. 11. 29. 10.

Mensorio.

All'emendamento 11. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dopo le parole: i ricercatori confermati *aggiungere le seguenti:* e gli assistenti di ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

0. 11. 29. 2.

Cafarelli.

All'emendamento 11. 29, comma 3, sopprimere le parole: non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

0. 11. 29. 6.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 29, comma 3, sopprimere le parole: che comunque non danno diritto a riserva di posti nei concorsi.

0. 11. 29. 5.

Soave, Gelli.

All'emendamento 11. 29, comma 3, sopprimere le parole: che, comunque, ... concorsi.

0. 11. 29. 13.

Mattioli.

All'emendamento 11. 29, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricercatori confermati possono altresì assumere la responsabilità di gruppi di ricerca anche a livello nazionale.

0. 11. 29. 21.

Guerzoni, Soave.

All'emendamento 11. 29, comma 3, tra le parole: didattici e *attribuiscono inserire le seguenti:* secondo le esigenze della programmazione didattica.

0. 11. 29. 25.

Guerzoni, Soave.

All'emendamento 11. 29, comma 3, dopo le parole: i ricercatori confermati, *aggiungere le seguenti:* e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

0. 11. 29. 20.

Battistuzzi.

All'emendamento 11. 29, comma 4, dopo la parola: esaurimento, *aggiungere le seguenti:* ed ai tecnici laureati che abbiano svolto per almeno tre anni attività didattica e scientifica, documentata ed attestata secondo le modalità fissate dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

0. 11. 29. 18.

De Julio, Guerzoni.

All'emendamento 11. 29, comma 4, in fine, aggiungere le parole: I ricercatori confermati possono svolgere altresì funzioni di coordinamento in gruppi di ricerca sia a livello di ateneo, sia a livello nazionale.

0. 11. 29. 9.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 29, sopprimere il comma 6.

0. 11. 29. 7.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 29, aggiungere il periodo: Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

0. 11. 29. 12.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 29, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo. — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari ».

8. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

0. 11. 29. 8.

Poli Bortone, Rallo.

All'emendamento 11. 29, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo. — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari ».

8. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

0. 11. 29. 11.

Gelli, Soave.

All'emendamento 11. 29, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo. — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari ».

8. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382 e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati.

0. 11. 29. 30.

Carelli, Cafarelli.

Nessuno chiedendo di parlare, do la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per l'espressione del parere.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole ai subemendamenti Guerzoni e Soave 0. 11. 29. 25, 0. 11. 29. 26 e De Julio e Guerzoni 0. 11. 29. 27; esprimo invece parere contrario sui subemendamenti Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 4, Cafarelli ed altri 0. 11. 29. 1, Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 3, Mensorio 0. 11. 29. 10, Mattioli 0. 11. 29. 13, Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 6, Battistuzzi 0. 11. 29. 20, Soave e Gelli 0. 11. 29. 5, De Julio e Guerzoni 0. 11. 29. 18 e Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 7.

Invito, infine, i presentatori dei restanti subemendamenti a ritirarli; diversamente il mio parere sarà contrario.

Con particolare riferimento ai subemendamenti Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 8, Gelli e Soave 0. 11. 29. 11 e Carelli e Cafarelli 0. 11. 29. 30 ricordo che affrontano materie estranee rispetto al provvedimento sugli ordinamenti didattici in esame. D'altra parte, il ministro Ruberti si è impegnato a predisporre un apposito provvedimento sullo stato giuridico che, a mio avviso, rappresenta la sede più idonea per affrontare la materia.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ritengo che molti subemendamenti formalizzati dagli onorevoli commissari siano impropri, in quanto allargano incongruamente il contenuto del progetto di legge.

Non dimentichiamo che stiamo esaminando la disciplina degli ordinamenti didattici e, in particolare, con l'articolo 11, l'attività di docenza. Pertanto, mi sembra

ridondante ed improprio affrontare i temi posti dai subemendamenti.

Concordo con l'invito rivolto ai presentatori a ritirare le proposte emendative, associandomi ai pareri contrari espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Guerzoni e Soave 0. 11. 29. 26.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei chiarire un aspetto: a mio avviso non è influente la soppressione delle parole « già » ed « anche ». Nell'articolo 11 è stabilito che i professori di ruolo ad integrazione di quanto già previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162, adempiono ai compiti didattici anche nei corsi di diploma universitario e nei corsi recepiti dagli statuti; tale previsione implica pertanto che i professori di ruolo svolgono una funzione in più.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ma c'è la parola « integrazione »...

ADRIANA POLI BORTONE. Se si stabilisce che i professori di ruolo, ad integrazione di quanto già previsto nella suddetta normativa, adempiono ai compiti didattici anche nei corsi di diploma, vorrei allora sapere quale ricercatore riuscirà mai ad accedere ad insegnamenti, sia pure per supplenza, nei corsi recepiti dagli statuti. Può darsi che mi sbaglia, ma non vorrei si stabilisse il principio in base al quale è riservato ai docenti l'insegnamento di un corso, e, se rimangono « briciole », anche ai ricercatori...

LUCIANO GUERZONI. Poiché rischia di rimanere agli atti un'interpretazione che non corrisponde allo spirito dell'emendamento da noi presentato, vorrei chiarirne

la reale portata. Mentre la soppressione della parola « già », che appare due volte, è meramente formale, la soppressione dell'avverbio « anche » ha un diverso scopo, quello cioè di porre i corsi di diploma sullo stesso piano dei corsi di laurea. Il fatto che i primi possono essere conferiti per affidamento e supplenza ai ricercatori è sancito nelle norme successive. Pertanto, si tratta di stabilire che ai ricercatori confermati si possono attribuire l'affidamento e la supplenza, ed i professori di ruolo possono ottenere l'insegnamento di corsi di laurea e diploma, altrimenti questi ultimi vengono considerati corsi di serie B.

SERGIO SOAVE. Concordo con il chiarimento del collega Guerzoni.

VINCENZO BUONOCORE. Condivido anch'io l'interpretazione del collega Guerzoni.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro il subemendamento 0. 11. 29. 26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gurzoni e Soave 0. 11. 29. 26, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento De Julio e Guerzoni 0. 11. 29. 27, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Cafarelli ed altri 0. 11. 29. 1.

FERDINANDO RUSSO. Credo che l'inclusione dei tecnici laureati nell'articolo 11 rappresenti un atto dovuto e costituzionalmente ineccepibile. Si tratta, intanto, non di tutti i tecnici laureati, ma soltanto di coloro che l'anno 1979-1980 avevano già svolto tre anni di attività didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni, documentazioni ed atti della facoltà risa-

lenti al periodo in cui erano stati svolti. Questi tecnici hanno svolto, e svolgono, la stessa attività didattica che vogliamo affidare ai ricercatori. Del resto, una simile previsione non comporta aggravio di spesa né svuotamento del ruolo dei tecnici laureati, mentre l'equiparazione di questi ultimi ai ricercatori rappresenta un equo riconoscimento del lavoro da essi compiuto ed è in pieno accordo con la legge sulla qualifica del personale, in cui sono inquadrati con la dicitura « tecnici laureati addetti alla ricerca e alla didattica ». Infatti, il passaggio da tecnici laureati a ricercatori è stato finora quasi un atto amministrativo (mi riferisco alla circolare del 1988 che permette a tali soggetti il passaggio nel ruolo di ricercatore con la previsione non solo dei tecnici laureati che hanno insegnato, ma anche di quelli degli osservatori astrofisici che non hanno svolto attività didattiche). Ribadisco, pertanto, che se escludessimo da questo articolo i tecnici laureati che hanno svolto attività didattiche ed attività scientifica di ricerca, commetteremmo nei loro riguardi un'ingiustizia talmente palese sul piano costituzionale da dovercene pentire in futuro. Per di più, su tale materia sono stati presentati un disegno di legge e proposte legislative dalle diverse parti politiche; non provvedere in questo momento rappresenta, a mio avviso, una palese ingiustizia. Per tali motivi raccomando l'approvazione del subemendamento di cui sono cofirmatario.

ADRIANA POLI BORTONE. Concordo pienamente con le motivazioni addotte dal collega Russo, anche perché noi siamo tra i presentatori di una delle tante proposte di legge che cercano di sanare una situazione eclatante in rapporto all'applicazione delle norme previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Più volte abbiamo chiesto che questo decreto venisse modificato in alcune sue parti e ci sembra che lasciarci sfuggire anche questa occasione, per porre termine ad una situazione di disparità nei confronti dei tecnici laureati, rappresenti una grave ingiustizia. Come rilevava l'onorevole Russo, non si tratta di aprire varchi ad altre categorie,

ma di rivolgersi a quella dei tecnici laureati, già prevista nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che, nel punto 3), definisce le modalità e le possibilità di accesso a concorso per professore associato per tutti coloro che nei rispettivi ruoli (oltre ai tecnici laureati, gli astronomi, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei) abbiano svolto « tre anni di attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime ». A tal fine, « il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà, attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica ». Cioè, quella norma conteneva punti di riferimento certi — consistenti nelle attestazioni rilasciate dai presidi delle facoltà — sulla base dei quali il tecnico laureato avrebbe potuto partecipare al concorso per docente associato.

Messaggi come questo, più volte lanciati alla categoria dei tecnici laureati e poi ritirati, a nostro avviso non sono utili all'immagine di un Parlamento nel quale, stranamente, tutte le forze politiche dichiarano concordemente la loro disponibilità nei confronti di questa categoria, ma poi, nel momento in cui questa disponibilità potrebbe concretamente manifestarsi, si tirano indietro.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che tutti i problemi legati allo stato giuridico del personale delle università, incontrati nell'esame del provvedimento, sono stati accantonati con il consenso di tutti i gruppi politici, in base all'affermazione di principio che questa non fosse la sede idonea. L'argomento non vale, quindi, solo per il personale dell'ISEF e delle accademie, ma è di carattere generale.

Ciascuno di noi potrebbe sollevare problemi non risolti, tra i tanti posti dall'attuale struttura dell'università. E tuttavia, esistono considerazioni di opportunità e di serietà legislativa: se cogliessimo ogni occasione legislativa per trasformare i vari provvedimenti in una specie di « treni-merci », non saremmo seri. Ci siamo atte-

nuti fino ad ora ad un'impostazione per la quale questo provvedimento riguarda gli ordinamenti didattici ed i problemi ad essi relativi, rinviando ad altra sede la soluzione di altre pur rilevanti questioni. Mi auguro che anche in futuro la Commissione voglia attenersi a questa linea.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Mi riconosco pienamente nelle osservazioni del presidente e rivolgo alla Commissione un nuovo invito per evitare di confondere le attese delle categorie con i problemi istituzionali. Il provvedimento al nostro esame cerca di introdurre una riforma nell'università italiana.

In passato si sono « distrutte » decine di figure professionali, come gli assistenti volontari e la libera docenza, e l'attuale struttura dell'università rischia di « distruggere » anche quelle dei professori a contratto e dei tecnici laureati, il cui ruolo è diverso da quello degli assistenti e dei ricercatori.

Credo che tali problematiche non possano essere affrontate caso per caso, sulla base di sanatorie per le singole categorie. Le attese del personale docente e non docente delle università sono motivate, ma il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge organico, per affrontare e risolvere tali questioni in un quadro di riferimento generale. Si devono considerare i diversi ruoli, anche quelli dei tecnici laureati e dei ricercatori, in rapporto alle funzioni dell'università. Queste situazioni, spesso anomale, devono essere affrontate con disponibilità e serietà, evitando di inserire i problemi di stato giuridico di questa o quella categoria nell'ambito di provvedimenti a contenuto generale.

Non c'è dubbio che l'approvazione dei subemendamenti in esame riaprirebbe, per una parte dei tecnici laureati, una questione generale che è sul tappeto da molto tempo. Pertanto, in sede di votazione si creerebbe una distinzione di schieramenti pro o contro quella categoria che non corrisponde alle reali intenzioni del Parlamento e del Governo. Invito, quindi, ad evitare il confronto su temi particolari, al di fuori di un contesto organico, ed a

guardare invece agli interessi dell'istituzione pubblica.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei sottolineare la necessità di distinguere la questione di merito da una questione formale che mi permetto di sollevare. Per quel che riguarda l'aspetto di merito, indubbiamente il problema posto dai subemendamenti è reale e corrispondente ad un'esigenza di equità; in questo senso condivido lo spirito delle proposte emendative presentate.

Vorrei però rilevare che attraverso le norme proposte si andrebbe a incidere in una materia sulla quale è intervenuta anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 89 del 1986, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, per il fatto che quella norma non contemplava anche altre categorie. Pertanto, l'approvazione dei subemendamenti in esame rischierebbe di estendere l'ambito di applicazione della normativa, per esempio, agli assistenti dei policlinici ed agli aiuti. Si genererebbe in tal modo un effetto « a cascata » difficilmente governabile.

Ripeto, comunque, che nel merito il discorso dovrebbe essere approfondito, tant'è che il mio gruppo presenterà un ordine del giorno. Bisogna però evitare di compiere ulteriori iniquità.

Venendo alla questione formale, rilevo che a mio avviso questi subemendamenti dovrebbero essere considerati inammissibili. È stato infatti precedentemente respinto un emendamento che proponeva di estendere agli assistenti di ruolo ad esaurimento ed ai tecnici laureati i riferimenti contenuti nella legge ai ricercatori. Leggendo il testo del provvedimento, l'unica norma in cui si fa riferimento ai ricercatori è quella sulla quale dovrebbero incidere i subemendamenti in esame, che, quindi, riguarderebbero lo stesso oggetto di emendamenti già in precedenza votati.

PRESIDENTE. Mi riservo di valutare queste sue considerazioni, onorevole Guerzoni.

SERGIO SOAVE. In merito alle obiezioni sollevate poco fa dell'onorevole Guerzoni, circa la possibilità che i subemendamenti in esame configurino un'estensione « a cascata » ad altre categorie dell'ambito di applicazione dell'articolo 11, ribadisco che l'intenzione dei presentatori è proprio quella di limitare gli effetti della norma a due sole categorie.

Per quanto riguarda il rilievo circa la non idoneità di questa sede ad affrontare tali problemi, rilevo che il provvedimento in esame è stato ritenuto, invece, la sede adatta, in quanto i subemendamenti presentati sono motivati dall'esigenza di far fronte, attraverso un aumento dell'offerta didattica, alla relativa domanda che prevedibilmente risulterà incrementata dalle norme della presente legge.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritengo che le osservazioni formulate dal presidente e dal ministro Ruberti richiamino alcune questioni di principio, sulle quali deve intervenire chi ha partecipato con impegno all'iter legislativo del provvedimento in esame.

Sono stupito sia per il fatto che questa proposta emendativa sia stata ammessa al voto, sia per la presenza di taluni atteggiamenti: mi riferisco al collega Ferdinando Russo, al quale domando dov'era quando è stata votata una proposta emendativa sulla quale ci siamo espressi in modo diverso. Ritengo tutto ciò inaccettabile, anche perché mi pare che ognuno sia attento soltanto alle sorti dei propri emendamenti — i quali rispondono a sollecitazioni corporative —, mentre per il resto dei lavori della Commissione ci si dedica ad altre faccende come il disbrigo della posta.

SERGIO SOAVE. Infatti, il collega Russo non la sta ascoltando!

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Lo davo per scontato! Questo, è un modo di seguire i lavori delle Commissioni che aumenta le preoccupazioni manifestate sia dal presidente, sia dal ministro Ruberti.

Nel dichiararmi d'accordo con quanto affermato dal collega Guerzoni — rinno-

vando peraltro il mio stupore per atteggiamenti del genere — separerei la questione formale da quella di merito.

Signor presidente, signor ministro, anche per quanto riguarda questo provvedimento si è provveduto ad inserire nel testo tematiche che, fino a due mesi or sono, venivano considerate aggiuntive: mi riferisco al tutorato degli studenti. È vero che il legislatore non deve farsi guidare dalla fretta; è altrettanto vero però che quando un elemento esterno — come lo è stato il movimento degli studenti — impone una riflessione più oculata, argomenti che fino a poco tempo addietro venivano scartati, sono valutati ed introdotti: di conseguenza, non ci si può sottrarre alla considerazione di merito che il rinvio non è mai una buona argomentazione per il legislatore.

Le affermazioni del collega Soave sono da condividere: ci deve essere equità, anche perché dopo aver attribuito compiti ai ricercatori, aver esteso tali compiti agli assistenti del ruolo ad esaurimento e dopo aver inserito i tecnici in quella categoria molto ristretta — che tra l'altro consente di adire il giudizio di idoneità — non è possibile dimenticare tutto. Ed allora, proprio in virtù dell'equità richiamata, bisogna ampliare il contenuto della legge ricomprendendo anche questa categoria. Se poi qualcuno, sulla base di spinte corporative, riuscirà a « corrompere » o, meglio, ad ottenere l'attenzione dei tribunali amministrativi, ciò non rappresenterà una degenerazione del legislatore, il quale si deve cautelare per evitare il verificarsi di tali situazioni.

Prescindendo dalla procedura non corretta in base alla quale la proposta emendativa è stata esaminata, in caso di dichiarazione di ammissibilità ritengo si debba votare a favore.

PRESIDENTE. In base alle sollecitazioni emerse dal dibattito e a un più attento esame del subemendamento Soave ed altri 0. 14. 03. 1 — precedentemente respinto dopo la ripetizione della votazione — mi pare che gli identici subemendamenti 0. 11. 29. 1, 0. 11. 29. 3 e 0. 11. 29. 10 siano in effetti da considerare preclusi. Diversamente, ci troveremmo dinnanzi ad

una situazione singolare in base alla quale occorrerebbe deliberare una seconda volta su un argomento già votato.

VINCENZO VITI. Premesso che tutti dobbiamo concorrere a rasserenare il clima ed a consentire che la discussione volga verso un epilogo razionale, le dichiarazioni del ministro Ruberti mi paiono suggestive, fondate, logiche e difficilmente contestabili. Voglio però ricordare al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica come sia inevitabile la confusione tra aspetti ordinamentali e questioni attinenti lo *status* giuridico del personale: d'altra parte, come si può evitare che una legge ordinamentale incida direttamente o indirettamente sullo stato giuridico? E come si fa a non richiamare funzioni ed attività esplicitamente o implicitamente riconosciute?

Se la Commissione aderisse all'invito rivolto dal ministro di rinviare la materia ad un provvedimento che definisca lo *status* giuridico del personale, il ministro Ruberti dovrebbe compiere un passo in avanti venendo in Commissione — lo dico perché stimo la sua efficienza, professor Ruberti —, ascoltando le riflessioni che verranno formulate e prendendo nota dei contenziosi in atto presso i tribunali amministrativi e la Corte costituzionale per poi procedere insieme, e sulla base di una delega da noi conferita, alla predisposizione di un disegno di legge. Diversamente, sono sicuro che l'iniziativa assunta dall'esecutivo conterrebbe implicite preclusioni, rispetto alle quale si potrebbe scatenare una battaglia « muro contro muro » totalmente improduttiva.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale intende rilevare la gravità di quanto si è verificato, in quanto la presidenza — dopo aver giustamente ammesso al voto una proposta emendativa (tanto che su di essa si è sviluppata una discussione) — ci ha ripensato. E sono stati i suggerimenti (non so quanto opportuni, per quel che mi riguarda) dell'onorevole Guerzoni ad indurre la presidenza ad assumere un atteggiamento diverso!

Ritengo che l'iter seguito sia inficiabile sotto il profilo della legittimità, perché se avessimo proceduto con ordine non avremmo votato norme transitorie all'articolo 14 che bloccavano, di fatto, la possibilità di intervento su norme normali (mi si consenta il bisticcio)! Riteniamo che si sia trattato di un modo di procedere inconcepibile, assurdo e politicamente censurabile!

PRESIDENTE. Non posso accettare questo tipo di rilievo della collega Poli Bortone, mosso con toni piuttosto aspri. Ricordo che il momentaneo accantonamento dell'articolo 11, per proseguire nell'esame degli altri articoli, era stato unanimemente accettato. Non voglio pensare che la Commissione fosse così distratta da non sapere che l'esame degli articoli successivi avrebbe potuto determinare qualche effetto preclusivo rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 11!

GIROLAMO RALLO. Articoli precedenti, non successivi...

PRESIDENTE. Dal momento che — ripeto — la Commissione ha acconsentito all'accantonamento dell'articolo 11 per passare all'esame dell'articolo 14, non credo che i colleghi fossero così distratti da non avere presente che l'esame di tale articolo e degli emendamenti ad esso riferiti poteva precludere anche l'esame di alcune proposte di modifica all'articolo 11.

Per quanto concerne l'altra questione sollevata, ritengo che non si possa non prendere in esame osservazioni pertinenti e valide; pertanto, credo debba essere compito del presidente tenere conto delle sollecitazioni e delle opinioni intelligenti espresse dai colleghi, potendo, quindi anche cambiare opinione. Respingo, pertanto, l'interpretazione dei colleghi del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ritenendo corretto il modo di procedere.

FRANCESCO SERVELLO. Ho assistito alla disputa e ritengo singolare dal punto di vista procedurale una simile imposita-

zione poiché, a mio avviso, nel momento in cui il presidente assume la responsabilità di dichiarare ammissibile un emendamento, aprendo la discussione sul medesimo, non può revocare successivamente tale ammissibilità in conseguenza di osservazioni di singoli deputati. Dichiaro, pertanto, che qualora tale situazione dovesse permanere ed il subemendamento presentato dal mio gruppo fosse considerato inammissibile, solleverò la questione presso il Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Mi pare che esistano precedenti in tal senso in Assemblea. Ad ogni modo, vorrei precisare che non ho affatto dichiarato inammissibili i subemendamenti 0. 11. 29. 1, 0. 11. 29. 3 e 0. 11. 29. 10; ho invece affermato che essi sono da ritenersi preclusi e pertanto non è possibile effettuare una seconda votazione sullo stesso oggetto.

FRANCESCO SERVELLO. Non si può cambiare opinione tre volte!

PRESIDENTE. Ribadisco che ho dichiarato che i subemendamenti erano preclusi e si trattava di evitare una doppia votazione sullo stesso oggetto.

Passiamo al subemendamento Cafarelli 0. 11. 29. 2.

GIANCARLO TESINI, Relatore. Invito l'onorevole Cafarelli a ritirarlo.

FRANCESCO CAFARELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici subemendamenti Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 6, Mattioli 0. 11. 29. 13 e Soave e Gelli 0. 11. 29. 5.

ADRIANA POLI BORTONE. Raccomando l'approvazione del nostro subemendamento poiché riteniamo superfluo l'inciso contenuto alla fine del comma 3 dell'emendamento 11. 29 del relatore.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Assistiamo, in qualche modo, ad un aspetto piuttosto comico del faticoso iter che

stiamo portando a conclusione. Queste due righe, formulate in modo diverso, comparvero improvvisamente nel testo quando iniziò quell'attività di riflessione, da parte del relatore e di tutta la Commissione, necessaria per affrontare e risolvere in modo equo la questione che veniva sollevata da tanto tempo, relativa alla docenza ai ricercatori. Abbiamo assistito ad una progressiva disponibilità da parte del relatore della maggioranza su questa materia ed all'improvvisa introduzione da parte del ministro di questa previsione quando, in virtù del nuovo Ministero, assunse il ruolo che fino ai mesi precedenti e per lunghissimo tempo era stato assunto dal Ministero della pubblica istruzione.

Queste due righe rappresentano un vero e proprio processo alle intenzioni e sono, a mio modo di vedere, inammissibili in un provvedimento legislativo. Certamente i colleghi della maggioranza « hanno i numeri » per far respingere i subemendamenti presentati, ma si finisce allora per comportarsi come un condominio che vota sulla base dei millesimi. Tutto ciò esula dal modo in cui ha operato la Commissione fino ad ora; infatti, su molti problemi vi è stata disponibilità da parte del relatore e su molti altri abbiamo tutti assistito alla buona volontà dimostrata dalle opposizioni nel non insistere su questioni che pure si ritenevano inammissibili. A tale proposito, condivido la disponibilità che i colleghi del gruppo comunista hanno mostrato nel corso di tutto l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che ci troviamo in sede di dichiarazione di voto.

FRANCESCO SERVELLO. Ma se fa risalire una disponibilità politica è importante che prosegua il suo intervento.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Proprio quella disponibilità ha permesso l'evoluzione migliorativa della legge. Invece, così come formulato l'articolo in questione, può predisporre un « cavallo di Troia » in sede amministrativa per i ricercatori; si tratta di una previsione inammissibile in un testo

di legge. Mi chiedo, pertanto, se i colleghi del gruppo comunista non possano, di fronte alla gravità di questo aspetto, rivedere la loro posizione che ha permesso — per stessa ammissione della maggioranza — un iter rapido e costruttivo del provvedimento al nostro esame. Analogamente, rivolgo un invito alla maggioranza affinché si arrivi all'eliminazione di una previsione che suona veramente aggressiva nell'ambito di una corretta formulazione della normativa.

SERGIO SOAVE. Condivido le osservazioni della collega Poli Bortone nel senso che quando una questione è già contenuta in altra legge, ribadirla avrebbe solo un carattere in questo caso punitivo. Condivido nel contempo i rilievi dell'onorevole Mattioli. L'emendamento da noi presentato si illustra da sé dal momento che esso è interamente soppressivo. È ovvio che terremo conto dell'andamento di questa votazione nell'ambito di una valutazione complessiva, dovendo rilevare che rappresenta un fatto molto grave il volere pervicacemente mantenere una dizione che è soltanto punitiva o allusiva oppure tende a rimarcare, per determinate figure universitarie, ruoli e modi di sviluppo della loro attività che non rientrano nello spirito con cui abbiamo lavorato — come ha bene affermato il collega Mattioli — insieme, per consentire una corretta formulazione degli articoli di questo provvedimento.

GIOVANNI BRUNI. Annuncio il voto contrario del gruppo repubblicano sugli identici subemendamenti 0. 11. 29. 6, 0. 11. 29. 5 e 0. 11.29. 13 a proposito dei quali mi chiedo se il provvedimento in esame concerna i problemi della ricerca o quelli delle carriere.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Ribadisco l'assoluta contrarietà del Governo ai subemendamenti in questione.

Questo parere non deve intendersi in senso punitivo nei confronti della categoria: non bisogna dimenticare che ben 15 mila ricercatori, in base alla sentenza della

Corte costituzionale, hanno presentato domanda, ritenendo di averne diritto, per il terzo giudizio di idoneità ad associato, ingolfando con le relative pratiche gli uffici del Ministero.

Non è vero, come ha sostenuto l'onorevole Mattioli, che con questo provvedimento si inciderebbe anche sullo stato giuridico dei ricercatori; in realtà esso interviene solo, ampliandola, sulla loro attività docente.

Come ho detto sin dal principio — e non cambio opinione di fronte alle proteste degli studenti e dei ricercatori — sono convinto, nell'interesse dell'università, che sia importante fare chiarezza sulla funzione e sul ruolo di chi lavora nel settore; il che, naturalmente, non significa negare ai ricercatori un ruolo nell'attività didattica. Ho manifestato la più completa disponibilità ed apertura in tal senso, senza alcuna preoccupazione per la posizione dei professori di prima o di seconda fascia.

Con altrettanta chiarezza, ho però confermato la validità e l'importanza della procedura concorsuale per il passaggio da uno stato giuridico all'altro.

Si è sostenuto che la clausola, di cui i subemendamenti in esame propongono la soppressione, sarebbe « ridondante ». Se anche fosse così sarei pur sempre dell'avviso di mantenerla; d'altra parte si sono inserite nel testo del provvedimento molte altre disposizioni ritenute « ridondanti ». Anzi, se norme simili fossero state introdotte prima, probabilmente non sarebbero state emanate certe sentenze dai TAR e dalla Corte costituzionale.

Non possiamo chiedere il rigore solo agli studenti: anche chi svolge una rilevante funzione nella didattica deve dare il suo contributo. Il riconoscimento del ruolo didattico anche ai giovani laureati non deve porre le premesse per l'attribuzione ad essi della titolarità di corsi di insegnamento, perché esistono per questo scopo i concorsi.

Per quanto sia impopolare un simile atteggiamento e nonostante continui ad essere considerato come nemico dei ricercatori, dichiaro l'assoluta contrarietà del Governo ai subemendamenti in esame.

LUCIANO GUERZONI. Ritengo che si stia caricando la disposizione in esame di significati che potremmo definire ultronei rispetto a quelli che le sono propri. In realtà, l'unica efficacia che potrebbe avere la disposizione, di cui i subemendamenti in esame propongono la soppressione, sarebbe di vincolare l'attività interpretativa della giurisprudenza. Poiché l'articolo 11 riconosce la possibilità dell'affidamento di incarichi e di supplenze ai ricercatori, il mantenimento della clausola di cui al comma 3 varrebbe ad escludere che la giurisprudenza interpreti la norma come implicante un passaggio automatico dei ricercatori alla titolarità di corsi di insegnamento: in questo senso la norma che si vorrebbe sopprimere ha un grande significato.

Sotto un altro profilo, con quella norma-proclama — sulla cui congruità in un testo di legge nutro molte perplessità — il legislatore si impegnerebbe « ora per allora » a non dettare norme che producano *ope legis* l'effetto che si vorrebbe scongiurare. Tuttavia, signor ministro, lei sa benissimo che il legislatore potrebbe, anche tra pochi minuti, cambiare idea e deliberare di conseguenza.

Devo peraltro osservare che a fronte dell'eventuale mancato inserimento della norma nel testo del provvedimento, ben altro sarebbe il significato della sua soppressione. In questo secondo caso, in sede interpretativa, si potrebbe attribuire alla volontà del legislatore un significato opposto rispetto a quello originario della norma.

Per tali ragioni il gruppo della sinistra indipendente voterà contro i subemendamenti in esame.

ADRIANA POLI BORTONE. Le sue inequivocabili dichiarazioni, signor ministro, nonché le interpretazioni giuridicamente più sofisticate dell'onorevole Guerzoni, inducono il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a rivedere l'assenso in precedenza dato al trasferimento in sede legislativa di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici subemendamenti Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 6, Soave e Gelli 0. 11. 29. 5 e Mattioli 0. 11. 29. 13, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

LUCIANO GUERZONI. Ritiro il subemendamento 0. 11. 29. 21, aderendo all'invito del relatore. Il subemendamento si giustificava in considerazione del fatto che l'articolo 12 del testo approvato in sede referente sembrava limitare una facoltà, a nostro avviso, già spettante ai ricercatori. Essendo stato soppresso l'articolo 12, il subemendamento non ha più motivo d'essere.

Riteniamo, in ogni caso, che sulla base della normativa vigente, nulla impedisca ai ricercatori confermati di assumere la responsabilità di gruppi di ricerca anche a livello nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Guerzoni e Soave 0. 11. 29. 25, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0. 11. 29. 20. Poiché l'onorevole Battistuzzi non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

SERGIO DE JULIO. Ritiro il subemendamento 0. 11. 29. 18.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 9.

ADRIANA POLI BORTONE. Nonostante l'invito del relatore, mantengo il subemendamento 0. 11. 29. 9, perché o si inseriscono tutte le norme « ridondanti » o non se ne inserisce nessuna. Questo subemendamento tende a chiarire ulteriormente la possibilità che i ricercatori svolgano funzioni di coordinamento nella ricerca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone e Rallo

0. 11. 29. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiro il subemendamento 0. 11. 29. 7.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 12.

ADRIANA POLI BORTONE. Posto che l'onorevole Tesini ci ha invitato a ritirare il subemendamento in oggetto, che non riteniamo superfluo, vorrei richiamare alla vostra attenzione la particolare situazione in cui alcuni di noi vengano a trovarsi. Come abbiamo chiarito anche in precedenti circostanze, si verifica l'assurdo che noi, docenti universitari e parlamentari, in virtù delle incompatibilità sancite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 382 del 1980 veniamo collocati in aspettativa obbligatoria. Invece, i colleghi parlamentari, i quali sono docenti a contratto, non si trovano nella stessa nostra situazione: il che è un controsenso. Nessuno intende esprimere valutazioni di merito sui singoli soggetti — ed io me ne guardo bene dal farlo —, però ho volutamente sollevato la questione affinché venga rispettata la disciplina delle incompatibilità.

VINCENZO BUONOCORE. Ovviamente, la modifica proposta si deve ritenere estesa anche alle università libere come la Bocconi e la Luiss, altrimenti non ha alcun senso.

LUCIANO GUERZONI. Sono d'accordo con le considerazioni della collega Poli Bortone e, quindi, con il contenuto del suo subemendamento.

Pertanto, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sull'invito al ritiro rivolto in precedenza: ritengo, infatti, che siamo di fronte ad uno degli effetti perversi delle norme legislative che da un lato prevedono l'aspettativa obbligatoria, mentre dall'altro consentono di eluderla attraverso la clausola relativa ai professori a contratto.

BIANCA GELLI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul subemendamento Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 12, in quanto l'attuale situazione rappresenta un'ingiustizia nei confronti di chi compie il proprio dovere.

SERGIO DE JULIO. Condivido il contenuto del subemendamento 0. 11. 29. 12; tuttavia non credo che l'istituto dell'aspettativa abbia un senso per la fattispecie a cui si riferisce. Pertanto, bisognerebbe formulare diversamente la proposta emendativa.

ADRIANA POLI BORTONE. Ho specificato che mi riferivo alle incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Alla luce del dibattito svoltosi, ritengo di poter esprimere parere positivo su tale subemendamento.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ai subemendamenti Poli Bortone e Rallo 0. 11. 29. 8, Gelli e Soave 0. 11. 29. 11 e Carelli e Cafarelli 0. 11. 29. 30. Ricordo che il relatore aveva invitato i presentatori a ritirarli.

ADRIANA POLI BORTONE. Accogliendo l'invito del relatore, ritiro il subemendamento di cui sono prima firmataria, con la riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.

BIANCA GELLI. Nonostante il subemendamento fosse fortemente motivato, aderisco all'invito del relatore e lo ritiro.

FRANCESCO CAFARELLI. Non ritirerò il subemendamento di cui sono firmatario per una questione di principio: stiamo dicendo tutto ed il contrario di tutto.

PRESIDENTE. Onorevole Cafarelli, se la Commissione respingesse il suo subemendamento, ciò rappresenterebbe un'interpretazione negativa nei confronti della proposta emendativa medesima.

FRANCESCO CAFARELLI. Premetto che mi asterrò sulla votazione dell'emendamento 11. 29 del relatore in quanto non solo non condivido alcune questioni che sono state inserite, ma vorrei anche che se ne introducessero altre. Tuttavia, per non creare ulteriori difficoltà e complicazioni, ritiro il subemendamento di cui sono firmatario — analogamente a quanto hanno dichiarato gli altri gruppi — a condizione che vi sia un impegno da parte del Governo a considerare, nell'ambito di un apposito provvedimento, i tecnici laureati e gli associati confermati.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11. 29.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, pur apprezzando lo sforzo di mediazione compiuto, il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro l'emendamento del relatore 11. 29, in quanto non è soddisfatto delle modifiche apportate che lasciano ancora irrisolto il problema dei ricercatori. È vero che nei confronti di questi ultimi sono state definite le attività di docenza, ma è altrettanto vero che non si è influito minimamente sullo stato giuridico.

In ordine al comma 5 dell'emendamento 11. 29, debbo rilevare che là dove si dice « Le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università » ci si riferisce

impropriamente al « settore ». Infatti, nella norma non si trova mai un riferimento al « settore », anche quando si parla delle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai sensi del comma 3. Queste ultime, tra l'altro, sono quelle previste dagli articoli 9 e 10 che, a nostro avviso, contrastano (e contrasteranno in sede di applicazione della legge) con le modalità indicate in questo articolo.

Ribadisco che non si può fare riferimento ad un « settore », ma semmai ad un raggruppamento di materie affini, che poi sono i raggruppamenti concorsuali, ossia fatti certi. In conclusione, siamo contrari alla formulazione dell'emendamento 11. 29 interamente sostitutivo dell'articolo 11 proposta dal relatore e, pertanto, voteremo contro.

LUCIANO GUERZONI. Annuncio l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento 11. 29 poiché riteniamo che le soluzioni raggiunte non siano convincenti dal punto di vista della coerenza.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. È compito delle opposizioni far sì che la stesura del testo di un provvedimento sia la migliore possibile; quindi rivendichiamo che tutto quanto è stato sin qui conseguito per la docenza dei ricercatori è il risultato di uno sforzo compiuto in tal senso dalle opposizioni. Ciò nonostante, i miglioramenti apportati non sono sufficienti e, pertanto, annuncio il voto contrario del gruppo verde sull'emendamento 11. 29.

PRESIDENTE. Stante l'imminenza di votazioni in Aula, sospendo la seduta fino al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 13,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

SERGIO SOAVE. Ci troviamo di fronte ad un testo alla cui elaborazione il gruppo

comunista ha collaborato fattivamente. L'articolo 11 è forse la parte più tormentata della legge, sulla quale non solo si è tornati più volte, ma si è anche maggiormente sviluppata la riflessione e la capacità propositiva dei vari gruppi, in particolare del nostro.

Fin dalla elaborazione del testo unificato nel gennaio del 1989 ci si è mossi su una linea chiara, secondo la quale la necessità di risolvere la questione dell'attività docente dei ricercatori non è mossa dall'intento di modificare il loro stato giuridico (la cui disciplina deve essere demandata ad un altro provvedimento), ma — come è giusto che sia all'interno di una legge sull'ordinamento — dall'esigenza di rispondere al prevedibile incremento della domanda di servizi universitari, mettendo in campo anche forze inutilizzate fino a questo momento, per così dire « congelate » all'interno dell'università. L'enorme carico di domande didattiche, che già attualmente si registra all'interno dell'università, è destinato ad aumentare in seguito all'approvazione di questo provvedimento, che richiederà anche un profondo rinnovamento dell'atteggiamento didattico dei docenti.

A tali esigenze si ispiravano gli emendamenti presentati dal gruppo comunista anche su altre questioni cosiddette minori, come quelle relative agli assistenti di ruolo ad esaurimento ed ai tecnici laureati, per i quali si è ritenuto inopportuno in questa sede il riconoscimento dell'attività didattica.

Non c'è dubbio che rispetto alla linea coerente e limpida assunta fin dall'inizio dal gruppo comunista, il testo sia stato enormemente migliorato: sono stati compiuti passi in avanti molto importanti. Ritengo che non possano esservi alibi alla non applicazione della legge, nel senso di considerare eccessivi i compiti didattici rispetto alla forza mobilitata; in questo senso, infatti, è stato compiuto il massimo sforzo.

Anche il contrastato subemendamento riguardante la riserva di posti nei concorsi, sul quale si è molto discusso e sulle cui ragioni non intendo ritornare, ha perso,

grazie al concorso delle opposizioni, il suo significato iniziale fortemente punitivo, allorché lo si riferiva solamente ai ricercatori, essendo stata accolta un'interpretazione estensiva nei confronti del complesso dell'area docente.

Il risultato finale non ci soddisfa, ma costituisce la riprova che anche su questo punto sono stati introdotti parziali miglioramenti, certo insoddisfacenti, ma comunque significativi rispetto alla formulazione originaria del testo.

Di fronte alla reiezione senza discussione di alcune nostre proposte emendative e, invece, all'accoglimento di altre da parte del relatore e della Commissione, il gruppo comunista si asterrà sull'emanamento 11. 29. Se dovessimo limitarci ad una lettura astratta del provvedimento, avulsa dal contesto più ampio, compiendo un calcolo tra il dare e l'avere, saremmo indotti ad esprimere un voto contrario; tuttavia, considerando ciò che sta dietro al provvedimento, cioè la lunga fase di riflessione nella quale il nostro gruppo è stato pienamente coinvolto e della quale non possiamo non riconoscere gli aspetti parzialmente positivi, il gruppo comunista preannuncia la sua astensione sull'emendamento del relatore 11. 29.

VINCENZO BUONOCORE. Signor presidente, non sarò telegrafico in quanto l'intervento del collega Soave ha stimolato in me talune riflessioni.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sull'emendamento 11. 29 dell'onorevole Tesini, intendo ricordare — a fronte di alcune manifestazioni di intemperanza verbale cui si è riferito anche il ministro Ruberti — come il mio partito ben quattro anni or sono, su sollecitazione di un altro organismo, spesso crocifisso, qual è la conferenza dei rettori, ipotizzò un testo in cui veniva riconosciuto il diritto ai ricercatori di ottenere supplenze e affidamento di insegnamenti. Questo lo devo dire sia per la storia, sia perché sarebbe ingeneroso dividere le persone in buone o cattive a seconda che si schierino a favore o contro il riconoscimento di determinate funzioni.

Non voglio entrare in polemica, però sottovalutare la portata innovativa dell'articolo 11, nella formulazione proposta dal relatore, rivelerebbe un atteggiamento di prevenzione o di malafede. Per giudicare la sua portata e la pregnanza, basterà sottolineare come il comma 1 riconosca in via generale la funzione didattica ai ricercatori, mentre il comma 3 — cui si ricollega il successivo comma 5 — collochi i professori ed i ricercatori confermati sullo stesso piano circa le modalità per l'affidamento e la supplenza. Quindi, eventuali dichiarazioni contrarie da parte di colleghi deputati o di elementi esterni sarebbero affermazioni strumentali, pretestuose ed in cattiva fede.

Il comma 6, dal canto suo, riafferma lo stesso principio: di conseguenza, si può con chiarezza sostenere che questo rappresenta il risultato massimo cui si poteva giungere, avendo presente la realtà e soprattutto l'opportunità di non destabilizzare l'università attraverso disposizioni scoordinate, giustamente richiamate dal ministro Ruberti questa mattina a proposito di talune deliberazioni.

Voglio dire, senza alcuna prevenzione, che sono rimasto estraneo alla discussione della norma in oggetto, in quanto non mi sono trovato d'accordo su talune disposizioni. Ciò nonostante, sono convinto che sia stato svolto un ottimo lavoro il quale dovrebbe, in un certo senso, servire a normalizzare la vita dell'università ed a pensare di più agli studenti, dato che gli ultimi provvedimenti adottati dalla nostra Commissione hanno riguardato essenzialmente il personale docente e le scuole dirette a fini speciali, nonché le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento, la cui disciplina è recata rispettivamente dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 382 e 162.

In conclusione, ribadisco la piena soddisfazione del gruppo democratico cristiano per la formulazione dell'articolo 11 e per il ristabilimento della verità, in cui tutti hanno giocato e taluni hanno giocato male ed in cattiva fede.

GIOVANNI BRUNI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano sull'e-

emendamento 11. 29, che recepisce le esigenze avvertite dagli studenti. Intendo anche esprimere la mia soddisfazione in quanto l'aristocrazia dirigente italiana ha costituito un efficiente margine ad interessi di categoria ed a forme di pressione corporativa che, per dignità, non dovrebbero esistere in uno Stato di diritto.

ADRIANA POLI BORTONE. Considerato l'andamento dei lavori, in cui sono stati registrati momenti qualificanti rispetto al provvedimento in esame, e ritenuto del tutto inadeguato l'emendamento 11. 29 formalizzato dal relatore, dichiaro formalmente a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale di ritirare l'assenso alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, le ricordo che ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del regolamento « Un progetto di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono ».

ADRIANA POLI BORTONE. Mi sono espressa come gruppo.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione politica, ma sotto il profilo procedurale non si sono realizzate le condizioni richieste dalla norma citata.

LUCIANO GUERZONI. Pur concordando con quanto esposto dal collega Buonocore, devo dissentire su un passo del suo intervento, in particolare quando afferma che il provvedimento non riguarda gli studenti.

VINCENZO BUONOCORE. Ho affermato che questo è il primo provvedimento che accanto a quello concernente il personale docente si interessa agli studenti.

PATRIZIA ARNABOLDI. Preannuncio il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria sull'emendamento 11. 29, in quanto alcuni miglioramenti qualificanti proposti dal mio gruppo non sono stati accolti. Certo, ciò rientra nel gioco delle cose, così come sta nel gioco delle cose

dissentire e votare contro. In particolare, non siamo d'accordo né sulla previsione contenuta nel comma 3, secondo la quale l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi, né sulla disciplina relativa ai ricercatori, che riteniamo carente.

Concordo con il collega Guerzoni (ma non intendo entrare in polemica con l'onorevole Buonocore) quando sostiene che non è vero che il provvedimento non ha attinenza con gli studenti...

VINCENZO BUONOCORE. Non ho detto questo!

PATRIZIA ARNABOLDI. È possibile esprimere un'opinione? Ho premesso che non voglio entrare in polemica con lei, onorevole Buonocore, però intendo sottolineare come il lungo e faticoso lavoro compiuto dall'intera Commissione — nel quale si rinvergono alcuni aspetti positivi — costituisca il tentativo, a mio parere insufficiente, di dare risposte concrete agli studenti.

Quanto alla comunicazione dell'onorevole Poli Bortone, anche il gruppo di democrazia proletaria non aveva dato l'assenso alla sede legislativa. Occorrono 63 firme per la rimessione in Assemblea e mi pare che tra noi e il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sia possibile raggiungere questo *quorum*.

PRESIDENTE. Se mi consentite una dichiarazione di voto a nome del gruppo socialista, ritengo che la Commissione abbia predisposto un buon testo in una materia delicata, sulla quale si esprimono tensioni e provengono al Parlamento sollecitazioni, adeguando la normativa ad una situazione di fatto, ampliando l'area didattica dei ricercatori. Sussistono tuttora alcuni problemi relativi all'aspetto concorsuale che dovranno essere affrontati nelle sedi opportune; a tale proposito, presenteremo un ordine del giorno che inviti il Governo ad assumere iniziative sotto questo profilo. Esprimiamo comunque un giudizio positivo sul lavoro svolto.

Mi auguro che la situazione determinatasi nel corso del dibattito, poiché talune impostazioni — che sono state oggetto di emendamenti — non sono state accolte nel provvedimento, non faccia venire meno la scelta operata inizialmente con la sede legislativa, il cui fine era quello di pervenire ad una rapida definizione di una legge che rappresenta la risposta alle esigenze del mondo studentesco. Infatti, la grande dispersione e la « mortalità » degli studenti universitari nascono da carenze che abbiamo cercato di affrontare con il provvedimento in esame. Sono noti i tempi parlamentari; se dovessimo rimettere il provvedimento in Assemblea ritarderemmo ulteriormente l'approvazione di una legge che risponde ad esigenze da troppi anni inevase.

In conclusione preannuncio il voto favorevole all'emendamento 11. 29.

FRANCESCO CAFARELLI. Nonostante siano sorte alcune tensioni nel corso del dibattito, credo che le questioni sul tappeto siano state affrontate: per quanto riguarda i tecnici laureati il Governo si è impegnato a riproporre il problema alla prima occasione opportuna; la questione degli assistenti è stata riassorbita e gli associati sono stati compresi tra i professori del ruolo. Preannuncio, pertanto, il mio voto favorevole all'emendamento 11. 29.

PRESIDENTE. Avverto che porrò in votazione in linea di principio l'emendamento 11. 29 ai fini della sua trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 11. 29 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 11.

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

(Norme finanziarie).

1. L'istituzione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione, e dei corsi di dottorato di ricerca, è attuata in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano triennale di sviluppo dell'università. La loro attivazione avviene nei limiti degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria per l'attuazione dei piani triennali di sviluppo delle università.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento legislativo.

15. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 15. 1 aggiungere il seguente comma:

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per supplenze e contratti.

0. 15. 1. 1.

Guerzoni, De Julio.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, desidero sapere in che sede stiamo proseguendo i nostri lavori. Le rivolgo tale domanda perché sia il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sia quello di democrazia proletaria hanno ritirato la loro adesione alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, allo stato attuale posso prendere atto della sua dichiarazione politica; peraltro, a norma del già citato comma 4 dell'articolo 92 del regolamento, il previsto *quorum* per la rimessione in Assemblea non risulta ancora raggiunto.

PATRIZIA ARNABOLDI. Protesto, signor presidente, poiché ritengo che siano mature le condizioni per la rimessione in Assemblea del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Arnaboldi, le ripeto che, a' termini di regolamento, non è stato ancora raggiunto il prescritto *quorum*.

GIANCARLO TESINI, Relatore. Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0. 15. 1. 1, raccomandando l'approvazione del mio emendamento che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 15. 1 e sul subemendamento Guerzoni e De Julio 0. 15. 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Guerzoni e De Julio 0. 15. 1. 1.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento 15. 1 sarà posto in votazione in linea di principio, ai fini della sua trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 15. 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Prima che gli emendamenti siano inviati alle Commissioni per i prescritti pareri, richiamo l'attenzione della Commissione sulla necessità di apportare una correzione formale all'emendamento 3. 8 del relatore. Propongo pertanto la seguente modificazione:

dopo le parole: su parere conforme del CUN *sopprimere l'inciso:* nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8, comma 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di modifica testé illustrata.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 17 aprile 1990*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO